

ALLEGATO A

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI

Provincia di Reggio Emilia

MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO CON HOBBISTI

REGOLAMENTO del COMUNE CASTELNOVO ne' MONTI

(Provincia di Reggio Emilia)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2021

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione - Frequenza – Sede

1. È istituito, in via sperimentale per anni tre, un mercato specializzato denominato "Mercatino dell'Antiquariato di Castelnovo ne' Monti" così come di seguito determinato:

Luogo di svolgimento: Castelnovo ne' Monti – Piazza Peretti.

Frequenza e giorni di svolgimento: Settimanale di domenica nei mesi di Luglio e Agosto; lunedì di Pasquetta, tutte le domeniche di dicembre, Epifania.

Orari:

- inizio allestimento ore 6.30;
- inizio vendita ore 08.00 ;
- cessazione attività di vendita ore 18.30;
- sgombero area entro 2 ore dalla conclusione;

2. In caso di indisponibilità della sede abituale o per particolari occasioni, con provvedimento del Responsabile di Settore, il mercato può essere soppresso, spostato in altra sede o ad altra data, o potrà essere modificato l'orario di vendita. Il provvedimento è comunicato agli operatori abituali.

3. È vietato lasciare in sosta nella sede del mercato veicoli a motore, una volta concluse le operazioni di carico e scarico.

Art. 2 - Disciplina

1. Gli operatori presenti sul mercato sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio nonché delle disposizioni del presente regolamento. Essi devono mantenere in ogni circostanza comportamenti di reciproca correttezza, ed evitare qualsiasi turbamento al regolare svolgimento ed al buon andamento del mercato.

2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato l'uso di altoparlanti e di apparecchiature di emissione sonora, salva specifica autorizzazione.

4. Ciascun operatore deve munirsi di adeguato contenitore per raccogliere qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività svolta, ed ha l'obbligo di consegnare lo spazio occupato, al termine del mercato, perfettamente pulito.

Art. 3 - Vigilanza e prevenzione

La vigilanza del mercato in ordine all'assegnazione degli spazi, al rispetto norme di legge e del presente regolamento, è esercitata dal personale di Polizia Locale che, al fine di garantire il buon andamento del mercato e la corretta attuazione del presente regolamento, ha facoltà di impartire disposizioni di servizio, anche con efficacia immediata.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

Art. 4 - Specializzazione merceologica

1. Sono ammesse alla esposizione, alla vendita ed allo scambio sul mercato, esclusivamente le merci ascrivibili ai seguenti settori merceologici:

A - Oggettistica

- a) Filatelia e numismatica;
- b) Orologi, apparecchi radio, fonografi e strumenti similari;
- c) Libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa;
- d) Opere di pittura, di grafica, di scrittura;

- e) Oggetti di antichità di interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio;
- f) Abbigliamento d'epoca (Capi appartenenti a un'epoca passata, aventi almeno trenta anni, e che abbiano acquisito un certo valore nel tempo sia perché si tratta di indumenti che hanno caratterizzato lo stile di un'epoca, sia perché hanno influenzato in maniera inequivocabile la moda delle epoche successive. E' esclusa la vendita di ordinario abbigliamento usato);
- g) Vecchi arnesi e attrezzi ad uso artigianale e domestico;
- h) Chiavi, serrature e chiavacci;
- i) Ricambi per bici e moto d'epoca.

B – Mobili.

C – Opere dell'ingegno a carattere creativo.

2. Nel mercato non è consentita la vendita di cose nuove o di recente fabbricazione (fatta eccezione per le opere dell'ingegno) o comunque normalmente reperibili in commercio.

Art. 5 - Requisiti degli operatori

1. Possono essere ammessi al mercato:

- a) i soggetti autorizzati all'esercizio del commercio in sede fissa o ambulante, per i settori e le categorie merceologiche indicate nel precedente art. 4;
- b) i soggetti iscritti nell'albo delle imprese artigiane in qualità di "artigiani restauratori";
- c) i soggetti affiliati ad associazioni legalmente riconosciute tra collezionisti;
- d) i soggetti che non esercitano abitualmente alcuna attività commerciale in modo professionale, ma vendono, barattano, propongono ed espongono in modo saltuario ed occasionale, titolari di tesserino identificativo di cui all'art. 7 bis della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 12/1999 e smi.
- e) i soggetti che espongono per la vendita opere del proprio ingegno, intendendosi per tali tutte quelle opere di carattere creativo, non riprodotte in serie, di provenienza propria (non classificabili come opere d'arte) quali, a titolo meramente esemplificativo: quadri, sculture, articoli vari decorati a mano, pizzi, ricami, composizioni di fiori secchi e simili, bigiotteria, manufatti della creatività in genere, con le seguenti caratteristiche:
 - non avere partita iva e non esercitare professionalmente l'attività artigianale proposta;
 - aver realizzato in proprio e manualmente le opere poste in vendita;
 - effettuare dimostrazioni sul posto delle proprie realizzazioni, compatibilmente con la tipologia di attività esercitata.

2. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) precedenti deve essere documentato con idonea certificazione all'atto della domanda. I soggetti di cui alla lettera c) possono esercitare esclusivamente attività di esposizione e scambio.

3. Ai sensi della L.R. 12/1999 e smi, gli hobbisti ammessi a partecipare devono:

- possedere i requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e smi;
- il tesserino identificativo di cui all'art. 7 bis della Legge Regionale dell'Emilia Romagna 12/1999 e smi;
- accertarsi della validazione giornaliera con timbro e data del tesserino, prima dell'assegnazione del posteggio;
- consegnare all'incaricato del Comune l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere:
 - la descrizione delle tipologie dei beni,
 - il relativo prezzo al pubblico,
 - l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti;
- esporre merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;
- vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a 250,00 (duecentocinquanta) euro;
- indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

Art. 6 - Suddivisione dell'area di mercato e posteggi

L'assegnazione dello spazio è subordinata alla presentazione della domanda.

L'esatta localizzazione dell'area e degli spazi disponibili da assegnare agli operatori è riportata nella planimetria allegata al presente regolamento.

L'individuazione dei singoli posteggi non è predeterminata, ma sarà effettuata a cura dallo Sportello Unico Attività Produttive, secondo criteri che dovranno tener conto, oltre che delle esigenze degli operatori e delle dimensioni dei banchi di vendita, anche di mantenere la caratteristica di originalità e varietà delle proposte del mercato.

Considerata l'esiguità dello spazio a disposizione e la predetta caratteristica della manifestazione, ad ogni richiedente non potrà essere assegnato più di un posteggio ed ogni banco di vendita non potrà avere lunghezza superiore a m.l. 6,00.

Gli spazi per l'esercizio dell'attività commerciale, nell'ambito del mercato, saranno assegnati agli operatori che hanno presentato, per tempo, regolare domanda, avendo i requisiti previsti all'art. 5, secondo le seguenti priorità, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di garantire la varietà delle tipologie merceologiche presenti:

- 1) art. 5 comma 1 lettere "a, b" per anzianità di licenza;
- 2) art. 5 comma 1 lettere "c, d" in ordine cronologico di presentazione della domanda;
- 3) art. 5 comma 1 lettere "e" in ordine cronologico di presentazione della domanda;

in caso di parità, chi assicura con la richiesta di partecipazione, una presenza maggiore (per più giornate) infine, a sorteggio.

Gli spazi non occupati dall'assegnatario entro le ore 8.00, sono considerati vacanti e, pertanto, si procederà direttamente alla rassegnazione, in loco, a favore di altri operatori eventualmente presenti che trattino merceologie consentite. L'assegnazione dello spazio avviene sempre con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto riguarda la merceologia trattata.

TITOLO III

REQUISITI E PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE

Art. 7 - Domanda di ammissione

Gli operatori interessati all'ammissione devono fare richiesta al Comune di Castelnovo ne' Monti indicando:

- a) le generalità (nome cognome, luogo di nascita e data, residenza, codice fiscale o P. IVA, recapito telefonico fisso e/o mobile);
- b) tipo ed estremi dell'autorizzazione;
- c) esatta indicazione della merce che intende effettivamente porre in vendita, mostra e/o scambio;
- d) esatte dimensioni del banco vendita e delle attrezzature da utilizzare per lo stesso;
- e) ogni altra informazione utile a corredo della domanda;

Art. 8 - Esame della domanda

Le domande di ammissione al mercato sono esaminate dallo Sportello Unico Attività Produttive.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Affidamento in gestione - obblighi e compiti dell'affidatario

1. La gestione del mercato può essere affidata ad un soggetto "gestore" esterno all'amministrazione sulla base di apposita convenzione che ne disciplina i rapporti negoziali.
2. La gestione è prioritariamente assegnata ad un'associazione locale che abbia tra le proprie finalità la promozione di attività socio-ricreative, turistiche, culturali e di valorizzazione dell'ambiente e del territorio in genere.
3. Il responsabile del Settore interessato, con propria determinazione procede all'affidamento in gestione che, stante la natura dell'oggetto, non è in grado di sviluppare una significativa attività di tipo commerciale e imprenditoriale, e può avvenire anche direttamente secondo i seguenti criteri preferenziali:

- sede nel territorio comunale oppure operatività con incidenza significativa, per dimensionamento e diffusione della propria attività, nel medesimo territorio comunale;
 - compatibilità dell'attività esercitata ai sensi del precedente comma 2;
 - accertata capacità di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento in termini di risorse organizzative e umane.
4. E' affidato al soggetto gestore il compito di:
- ammettere alla partecipazione al mercato soltanto i soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - vigilare affinché gli operatori partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente Regolamento segnalando alla Polizia Locale eventuali abusi o irregolarità;
 - pubblicizzare il mercato con iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con l'Amministrazione comunale;
 - collaborare con l'amministrazione comunale al miglioramento funzionale del mercato.
5. Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno che i singoli operatori, possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Il soggetto autorizzato è tenuto a fornire le indicazioni su chi ha provocato eventuali danni.

Art. 10 - Norme di rinvio

1. Con apposita convenzione da stipulare con il soggetto gestore, sono definiti i punti riguardanti: l'accesso, le modalità di utilizzo e allestimento degli spazi concessi per lo svolgimento del mercato.
2. La convenzione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere, se non espressamente trattate nel presente Regolamento, regole comportamentali relative a:
 - Requisiti valorizzanti la finalità;
 - Obblighi per gli operatori;
 - Durata della convenzione;
 - Pagamento canone unico;
 - Determinazione del contributo economico richiesto ai partecipanti per spese di gestione e promozione.
3. La stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo viene demandata al responsabile del Settore competente.
4. Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri, si rimanda alle norme specifiche di legge, in quanto applicabili.

Art. 11 – Tariffe

Per la partecipazione al mercato è dovuto il canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche come disciplinato dal "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE" vigente, applicando la tariffa giornaliera stabilita dalla Giunta per il mercato settimanale del capoluogo, su base 9 ore.

Art. 12 - Sanzioni

Le infrazioni alle norme stabilite dal presente regolamento, saranno sanzionate secondo le norme di legge previste.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che approva il medesimo. Copia del regolamento dovrà essere disponibile alla libera visione nella sede del Municipio per l'intera durata del mercato stesso.

Art. 14 – Allegati

- Planimetria aree di mercato.